

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
LEGGE 9 giugno 2026, n. 105. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. (26G00122).....	Pag. 1
DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2026. Assegnazione alla Presidenza del Consiglio di ministri delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (26A03084).....	Pag. 2
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
DECRETO 12 giugno 2026. Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano». (26A03085).....	Pag. 7
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 12 giugno 2026. Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele». (26A03086).....	Pag. 8
DECRETO 15 giugno 2026. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese». (26A03127).....	Pag. 10
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 1° giugno 2026. Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'interno. (26A03118).....	Pag. 12



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 25 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Laura 87 società cooperativa a r.l.», in Casal di Principe. (26A02850)..... Pag. 20

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratoverde 1995 - società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03051)..... Pag. 21

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Provision società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore. (26A03052). Pag. 22

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Safra società cooperativa in liquidazione», in Ponte Buggianese e nomina del commissario liquidatore. (26A03053)..... Pag. 23

**Presidenza del Consiglio
dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 giugno 2026.

Società «E.GIOVI S.r.l. in amministrazione giudiziaria». Impianto trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1, autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e, da ultimo, con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378. Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 30/2026). (26A03126)..... Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino antinfluenzale trivalente (ricombinante, preparato in coltura cellulare), «Supemtek». (Determina n. 785/2026). (26A03128)..... Pag. 34

DETERMINA 11 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino a mRNA antinfluenzale e anti-COVID-19, «mCom-briax». (Determina n. 786/2026). (26A03129)... Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax». (26A03119). Pag. 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Epaclob» (26A03120) Pag. 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kipling». (26A03121) Pag. 40

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diflucan» (26A03122) Pag. 40

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna». (26A03123)..... Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Almus» (26A03130)..... Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril Mylan Generics». (26A03131)..... Pag. 42

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area, con sovrastante ex casello idraulico, ubicata nel Comune di Zenson di Piave. (26A03133) Pag. 43

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di ex alveo del torrente Leogra del Comune di Torrebelticino. (26A03134)..... Pag. 43



Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare ai beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Aerocampo Militare di Vipiteno», ubicato nel Comune di Vipiteno. (26A03087). *Pag.* 43

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO


Ordinanza n. 50 del 10 giugno 2026 - Appalto 2/2026. Procedura negoziata senza bando per l'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva (comprensiva dell'adeguamento del PFTE delle opere civili e degli impianti non di sistema) e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 158, comma 2, lett. l), settori speciali. Nomina commissione giudicatrice. (26A03161). *Pag.* 43

Ordinanza n. 49 del 5 giugno 2026 - Appalto 1/2026. Procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 44, 71 e 153, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato delle opere civili e degli impianti non di sistema della Linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo – Politecnico», suddiviso in due lotti prestazionali. Approvazione di modifiche non significative ai documenti di gara. (26A03162) *Pag.* 44

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M.
19 MARZO 2026 «UEFA EURO 2032»

Avvio della procedura per rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma. (26A03132) *Pag.* 44





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 giugno 2026, n. 105.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026».

Art. 2.

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1781):

Presentato dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), il 3 febbraio 2026.

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in

sede referente, il 18 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 3 e il 10 marzo 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 1^o aprile 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2865):

Assegnato alla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 13 aprile 2026, con i pareri della Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 22 e il 29 aprile 2026; il 26 maggio 2026.

Esaminato in Aula il 3 giugno 2026 e approvato, definitivamente, il 4 giugno 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 (*Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 ottobre 2026, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del perso-



nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2025, n. 265, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;

b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;

c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.»

26G00122

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2026.

Assegnazione alla Presidenza del Consiglio di ministri delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (Legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di



18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione e in particolare prevede la destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 nell'ambito della quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per

l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defianziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con-



tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Vista la nota prot. 249 del 21 maggio 2026 con la quale è stata richiesta l'assegnazione di quota parte delle risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a complessivi 270 milioni di euro, di cui 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 73 milioni di euro per l'anno 2030 e 83 milioni di euro per l'anno 2031, ai fini della realizzazione del progetto strategico nazionale «ELMED», per il quale sono stati forniti il codice unico di progetto e il relativo cronoprogramma procedurale;

Ritenuto di procedere all'assegnazione al predetto intervento delle risorse richieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Intervento: progetto di investimento individuato tramite il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

c) Amministrazione titolare: la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento ovvero, nei casi diversi dalla realizzazione dei lavori o acquisto di beni, non utilizzate a seguito del conseguimento dell'obiettivo previsto nel cronoprogramma procedurale;

h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

g) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Assegnazione risorse

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 73 milioni di euro per l'anno 2030 e 83 milioni di euro per l'anno 2031 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate all'intervento individuato nella scheda progettuale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La scheda progettuale riporta le informazioni relative all'intervento medesimo, identificato tramite il CUP, e al soggetto attuatore nonché il cronoprogramma finanziario con il contributo annuale a carico delle risorse di cui al primo



periodo e il cronoprogramma procedurale, che individua gli obiettivi da raggiungere ogni anno. Per la fase relativa all'esecuzione dei lavori gli obiettivi sono definiti con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori espressi in termini percentuali.

2. Il soggetto attuatore individuato nella scheda progettuale è responsabile dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, e applica le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dell'intervento anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Spese anticipate

1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Le risorse assegnate vengono trasferite all'amministrazione titolare e, successivamente, erogate al soggetto attuatore in relazione allo stato di avanzamento lavori, nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione dell'intervento, rimangono vincolate fino al relativo collaudo.

Art. 5.

Monitoraggio e revoca

1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, ove richiesto, fornisce, sulla base delle risultanze dei predetti sistemi informativi, dettagliate infor-

mazioni sullo stato avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'intervento, anche provenienti da altre fonti di finanziamento.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'amministrazione titolare trasmette una relazione complessiva che dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progettuale. In caso di mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, e previa verifica della compatibilità finanziaria, l'amministrazione titolare, informando il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, può assegnare un congruo termine al fine di provvedere ai necessari adempimenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

4. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma o dell'ulteriore termine assegnato ai sensi del secondo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Le risorse revocate e quelle non utilizzate in esito al collaudo dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 28 maggio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MANTOVANO


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1691



N.1		G55.09000160001										
CUP		Progetto ELMED – Spending & Timing										
TITOLO INTERVENTO		Realizzazione della commisione Italia Tunisia – collegamento elettrico in corrente continua con una potenza di 600 MW, lungo circa 220 chilometri, di cui la maggior parte in cavo sottomarino, e con una profondità massima raggiunta di 800 metri.										
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO		TERNIA Driving Energy – TERNIA SpA										
SOGGETTO ATTUATORE		TERNIA Driving Energy – TERNIA SpA										
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
DOCFAP												
PFTE												
ACQUISIZIONE PARERL-AREE												
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		X										
PUBBLICAZIONE BANDO		X										
AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO		X										
ESECUZIONE LAVORI		X	X	X	X	X						
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO						X						
ENTRATA IN ESERCIZIO						X						
IMPORITO A CARICO DEL FONDO		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
In mln di euro		38	38	38	73	83						
Anticipazione/SAL		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		10%	30%	50%	70%	100%						



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 1° aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 155399, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Pecorino Toscano», DQA - Dipartimento qualità agroalimentare, con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 1° aprile 2026, acquisita agli atti dell'ufficio PQA I in pari data con n. 154973;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a svolgere le funzioni indicate all'art. 53

della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 aprile 2002, successivamente confermato, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano, con sede legale in via Giordania, 227 - 58100 Grosseto, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 aprile 2002 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03085


DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indica-



zioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti ap-



partenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lett. f), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele con nota prot. 0437/06.20 del 30 giugno 2026 acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 149794, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Prosciutto di San Daniele», IFCQ Certificazioni S.r.l., con nota prot. n. 7605/2026 del 5 maggio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 209484;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 aprile 2002, successivamente confermato, al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede legale in via Ippolito Nievo n. 19 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 aprile 2002 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03086

DECRETO 15 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità



di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupò dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;


Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato



riconosciuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2480850-R2H8J7/2026 del 16 febbraio 2026 (prot. Masaf n. N.0072844/2026) dall'organismo delegato, Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede legale in Chieri (TO), via Palazzo di Città, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03127

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2026.


Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a



interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua per il Ministero dell'interno n. 19 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 1.188.000.000 di cui euro 103.000.000 per l'anno 2027, euro 104.000.000 per l'anno 2028, euro 50.000.000 per l'anno 2029 ed euro 133.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro

116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defianziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Viste le note prot. n. 30907 del 31 marzo 2026, prot. n. 32513 del 3 aprile 2026 e prot. n. 53957 del 28 maggio 2026 con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Considerato che con proposta del Ministro dell'interno le risorse assegnate alle linee di investimento «Portale servizi Albo nazionale segretari comunali e provinciali» e «Progetti strategici infrastruttura digitale», confluiscono nella linea di investimento «*Control room* elettorale» e contestualmente viene richiesta la rimodulazione, per l'anno 2027, ai sensi dell'ultimo periodo, comma 876, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, con contestuale compensazione nell'anno 2029, per un importo di 1 milione di euro per l'adeguamento di sicurezza dell'infrastruttura centrale di emissione della carta d'identità elettronica (CIE), a valere sulla linea di finanziamento dell'intervento «Creazione *control room* elettorale», nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Ritenuta la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) amministrazione titolare: il Ministero dell'interno;
- c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.


Art. 2.

Modifiche sulle linee di investimento

1. Le linee di investimento «Portale servizi Albo nazionale segretari comunali e provinciali» e «Progetti strategici infrastruttura digitale», confluiscono nella linea di investimento «*Control room* elettorale», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.

2. Viene apportata una rimodulazione delle risorse, per l'anno 2027, ai sensi dell'ultimo periodo, comma 876, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, con contestuale compensazione nell'anno 2029, in relazione ai tempi di realizzazione dell'intervento «*Control room* elettorale», per una somma di 1 milione di euro, che viene destinata all'adeguamento infrastrutturale per l'emissione della carta d'identità elettronica.

3. In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2, l'articolazione annuale delle risorse della linea di investimento «*Control room* elettorale» è la seguente:



CAP.PG	DESCRIZIONE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7010.04	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO DI BUSINESS CONTINUITY (BC) E DI UNA CONTROL ROOM ELETTORALE DEDICATA AL SIEL (SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE). RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2025 - COMMA 876	2,25	2,625	2,625							
7105.04	PORTALE SERVIZI DIDATTICO-AMMINISTRATIVI DELL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	-1,5	-1								
7010.05	PROGETTI STRATEGICI INFRASTRUTTURA DIGITALE DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	-1,75	-1,625	-1,625							
7014.01	SPESE PER LA PRODUZIONE, EMISSIONE E RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NONCHE' DI TENUTA DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO	1		-1							
7351.07	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DI CUI AGLI ACCORDI QUADRO STIPULATI TRA INVITALIA NELLA QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA E GLI OPERATORI CONOMICI SELEZIONATI				-3,8						
7365.09	PROGETTO IT DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI DIGITALI				3,8						

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, l'articolazione della linea di investimento «Control room elettorale» e delle relative risorse assegnate al Ministero dell'interno è quello di seguito riportato:

Importi in milioni di euro

CAP.PG	DESCRIZIONE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7010.04	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO DI BUSINESS CONTINUITY (BC) E DI UNA CONTROL ROOM ELETTORALE DEDICATA AL SIEL (SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE). RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2025 - COMMA 876	2,6	2,975	3,425							

Art. 3.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'interno contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'art. 2. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 4.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero dell'interno comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce il riscontro entro trenta giorni. In caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.



2. Le rimodulazioni tra gli interventi come disciplinate al comma 1, possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate. Nei casi di contributi agli investimenti delle imprese si procede sulla base della disciplina stabilita negli atti amministrativi che regolano la procedura.

2. I mandati di pagamento riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 6.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sul relativo stato di realizzazione.

2. L'amministrazione titolare, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.


5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

Art. 7.

Variazioni contabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027 e 2028, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:



		<u>2027</u>	<u>2028</u>
<u>in diminuzione</u>			
<u>MINISTERO DELL'INTERNO</u>		€ 3.250.000,00	€ 2.625.000,00
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€ 3.250.000,00	€ 2.625.000,00
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI		€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00
Albo segretari comunali		€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00
CAP N. 7105	SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI, ECC. (21.1.2)	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	€ 1.750.000,00	€ 1.625.000,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI		€ 1.750.000,00	€ 1.625.000,00
Servizi elettorali		€ 1.750.000,00	€ 1.625.000,00
CAP N. 7010	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE, ECC. (21.1.2)	€ 1.750.000,00	€ 1.625.000,00
05	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI DESTINATI ALL'INFRASTRUTTURA DIGITALE. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2025 (21.1.2)	€ 1.750.000,00	€ 1.625.000,00



in aumento

<u>MINISTERO DELL'INTERNO</u>	€	3.250.000,00	€	2.625.000,00
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€	3.250.000,00	€	2.625.000,00
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	€	3.250.000,00	€	2.625.000,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	€	3.250.000,00	€	2.625.000,00
Servizi elettorali	€	2.250.000,00	€	2.625.000,00
CAP N. 7010 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE, ECC. (21)	€	2.250.000,00	€	2.625.000,00
04 SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO DI BUSINESS CONTINUITY (BC) E DI UNA CONTROL ROOM ELETTORALE DEDICATA AL SIEL (SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE). RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2025 - COMMA 876 (21.1.2)	€	2.250.000,00	€	2.625.000,00
Gestione della carta d'identità elettronica	€	1.000.000,00	€	0,00
CAP N. 7014 SPESE PER LA PRODUZIONE, EMISSIONE E RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NONCHE' DI TENUTA DELL'ARCHIVIO, ECC. (21)	€	1.000.000,00	€	0,00

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI



Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)													
Allegato 1 – Elenco interventi Ministero dell'Interno													
N	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Progetto di realizzazione sito di business continuity su DATA CENTER TIER 4 e realizzazione Control Room della direzione centrale per i servizi elettorali	F96G26000050001	9.000.000,00	2.600.000,00	2.975.000,00	3.425.000,00							
Totale linea di investimento "Control room elettorale"			9.000.000,00	2.600.000,00	2.975.000,00	3.425.000,00							
2	Interventi infrastrutturali per l'evoluzione tecnologica ed il potenziamento della cybersecurity di 50 Sale di Comando e controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.	F96F26000110001	40.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00					
Totale linea di investimento "Progettualità settore ICT"			40.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00					
3	Acquisto di Autopompebattenti (APS) medie e grandi con relative attrezzature e di veicoli fuoristrada pick-up con allestimento antincendio per interventi di soccorso tecnico nei centri storici	F59I26000290001	92.000.000,00			6.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00		18.000.000,00
Totale linea di investimento "Potenziamento mezzi terrestri e attrezzature da intervento (Dir. inn. tecnologica)"			92.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4	Uniformi da intervento omistagionali certificate come D.P.I. di III categoria per interventi di spegnimento di incendi boschivi	F59I25000680001	5.000.000,00	5.000.000,00									
5	Dispositivi di protezione individuale certificati come D.P.I. di seconda e terza categoria per equipaggiamento del personale operativo (permanente e volontario) dei Vigili del Fuoco	F59I26000300001	5.000.000,00				5.000.000,00						
6	Dispositivi di protezione individuale certificati come D.P.I. di seconda e terza categoria per equipaggiamento degli allievi Vigili del Fuoco	F59I26000310001	5.000.000,00					5.000.000,00					
Totale linea di investimento "Annoformamento equipaggiamento individuale"			15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Annoformamento dell'avionica di n. 12 velivoli della flotta Canadair	F99I26000640001	65.300.000,00					8.100.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	10.700.000,00	3.500.000,00
8	Acquisto di n. 3 elicotteri AW 139 Leonardo nell'ambito del quinto obbligo del contratto n. rep. 8438 del 25/07/2022	F52H18000610001	42.700.000,00	13.600.000,00	13.300.000,00	8.900.000,00	5.000.000,00	1.900.000,00					
Totale linea di investimento "Potenziamento settore aereo per il soccorso"			108.000.000,00	13.600.000,00	13.300.000,00	8.900.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	10.700.000,00	3.500.000,00
9	Fornitura 9 mezzi antincendio aeroportuali fuoristrada 6x6 a trazione elettrica e gestione assistita da IA	F99I26000290001	14.500.000,00										14.500.000,00
10	Aggiornamento tecnologico 12 simulatori antincendio aereo con on top e implementazione e assistenza decennale	F28H26000160001	13.460.196,00	2.062.800,00	10.527.224,00	840.172,00							
11	Fornitura di n. 7 mezzi destinati al soccorso e all'evacuazione passeggeri da aeromobile (ASEA) ed ulteriori n. 35 (ASEA)	F99I24001450001	47.639.894,00	7.907.200,00	2.972.776,00	6.159.828,00	15.000.000,00	15.000.000,00					
Totale linea di investimento "Potenziamento mezzi terrestri e attrezzature da intervento (Dir. cen. emergenza)"			75.000.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00					14.500.000,00
12	Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria di 10 Centri di Permanenza per il Rimpatrio	F52D26000060001	34.400.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	11.480.000,00				11.480.000,00		
13	Progetti IT di realizzazione di servizi digitali	F87H26000670001	3.800.000,00				3.800.000,00						
Totale linea di investimento "Lavori di adeguamento strutturale dei centri di accoglienza di cui agli accordi quadro stipulati da Invitalia"			38.200.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	15.280.000,00				11.480.000,00		
14	Acquisizione tensostrutture e/o moduli abitativi per aumento capacità ricettiva dei centri di accoglienza	F54H26000140001	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00				6.000.000,00		
Totale linea di investimento "Acquisizione tensostrutture e/o moduli abitativi per aumento capacità ricettiva dei centri di accoglienza"			20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
15	Potenziamento ed efficientamento degli applicativi in uso per le attività di gestione dell'immigrazione attraverso lo sviluppo software di sistemi di intelligenza artificiale e eventuale acquisto di hardware a supporto	F87H26000530001	16.800.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	9.450.000,00				5.250.000,00		0,00
Totale linea di investimento "Potenziamento ed efficientamento degli applicativi per gestione immigrazione"			16.800.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00		0,00
16	Realizzazione di un compendio della Polizia presso l'ex area militare Peroli in Firenze - Lotta 2 (Questura di Firenze)	E13J24000070005	45.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	1.755.000,00	3.000.000,00	17.100.000,00	13.145.000,00				
17	Realizzazione della nuova Questura di Crotone	F15G19000060001	33.000.000,00				1.370.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	12.630.000,00			
18	Realizzazione della nuova Questura di MACERATA	E85G26000000001	40.000.000,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
19	Realizzazione della nuova Questura di VERONA	G33G22000190001	34.000.000,00					12.000.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00		
20	Realizzazione della nuova Questura di UDINE	G25G22000040001	18.000.000,00		2.205.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00	7.095.000,00			
21	Realizzazione di un compendio immobiliare per le esigenze della Questura di Roma	G86D25000040005	72.830.000,00	5.080.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	1.755.000,00	8.375.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.820.000,00
22	Realizzazione di una cittadella della sicurezza a Napoli - Ulteriori realizzazioni (Lotto 2)	D62J16000010001	115.770.000,00								18.890.000,00	54.400.000,00	42.480.000,00
Totale linea di investimento "Interventi immobili per finalità istituzionali"			358.600.000,00	12.080.000,00	9.205.000,00	4.755.000,00	8.370.000,00	45.100.000,00	47.100.000,00	45.100.000,00	50.390.000,00	79.400.000,00	57.100.000,00
23	Acquisto autovetture allestite per servizi di controllo del territorio	F54F25000620001	84.800.000,00				9.900.000,00	24.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale linea di investimento "Potenziamento parco veicolare controllo del territorio"			84.800.000,00				9.900.000,00	24.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
24	Realizzazione del Disaster Recovery dei sistemi informatici del Centro Elettronico Nazionale (CEN) della Polizia di Stato	F96G25000300001	47.100.000,00	12.900.000,00	11.200.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00						
Totale linea di investimento "Realizzazione del Disaster Recovery del CEN di Napoli"			47.100.000,00	12.900.000,00	11.200.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00						
25	Programma di acquisto rinnovo licenze software	F54F26000090001	161.500.000,00						32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	29.900.000,00
Totale linea di investimento "Programma di acquisto rinnovo licenze software"			161.500.000,00						32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	29.900.000,00
26	Completamento progetto COFIS	F56F26000090001	63.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00			
Totale linea di investimento "Completamento Progetto C.O.I.S.P."			63.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00			
27	Messa in sicurezza e valorizzazione degli immobili demaniali in uso alle Prefetture	F59F26000010001	29.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			
Totale linea di investimento "Messa in sicurezza e valorizzazione immobili demaniali prefetture"			29.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			
28	Upgrade degli impianti elettrici, idrici ed antincendio degli immobili demaniali in uso alle Prefetture	F58E26000030001	24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			
Totale linea di investimento "Upgrade impianti elettricidricianticendio per riduzione emissioni"			24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			
29	Upgrade reti e cablaggi degli immobili demaniali in uso alle Prefetture del Centro-Nord	F42H26000080001	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00								
Totale linea di investimento "Upgrade reti e cablaggi"			6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00								
TOTALE COMPLESSIVO			1.188.000.000,00	102.000.000,00	104.000.000,00	51.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 25 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Laura 87 società cooperativa a r.l.», in Casal di Principe.

**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione

della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 8 giugno 2005, con il quale la società cooperativa «Laura 87 società cooperativa a r.l.» con sede in via Cilea, 7 - 81033 Casal Di Principe (CE) - C.F. 01664480611 è stata posta in scioglimento ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Giovanni De Lucia;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, dott. Giovanni De Lucia, compendiate nella nota ministeriale, prot. d'ufficio n. 34275 del 16 febbraio 2026, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto



1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni De Lucia nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo della professionista cui affidare l'incarico di commissaria liquidatrice, dott.ssa Francesca Leccia, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 20 maggio 2026 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Leccia, nata a Milano (MI) il 21 luglio 1988, codice fiscale LCCFNC88L61F205U e domiciliata in via Roma, 40 - 81031 Aversa (CE), è nominata commissaria liquidatrice della cooperativa «Laura 87 società cooperativa a r.l.» con sede in via Cilea, 7 - 81033 Casal Di Principe (CE) - C.F. 01664480611 - sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 8 giugno 2005 - in sostituzione del dott. Giovanni De Lucia, revocato.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A02850

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratoverde 1995 - società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza pervenuta in data 11 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Pratoverde 1995 - società cooperativa edilizia in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.269,00, si riscontra una massa debitoria di euro 23.883,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -26.709,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali per i quali sono state emesse cartelle esattoriali;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a



quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pratoverde 1995 - società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03899131001), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco De Renzi, nato a Roma il 24 agosto 1984 (codice fiscale DRNFNC84M24H501N), ivi domiciliato in via Giovanni Battista Tipeolo n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03051

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Provision società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nei confronti della società cooperativa «Provision Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 67.933,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 256.392,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 183.829,00;

Considerato che in data 29 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Provision società cooperativa», con sede in Argelato (BO) (codice fiscale 03867131207), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Ghignone, nato a Bologna (BO) il 27 aprile 1981 (codice fiscale GHGFPP81D27A944K), ivi domiciliato in via Testoni n. 3.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03052

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Safra società cooperativa in liquidazione», in Ponte Buggianese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Safra società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 33.202,00, si riscontra una massa debito-

ria di euro 648.560,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 615.358,00;

Considerato che in data 22 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Safra società cooperativa - In liquidazione», con sede in Ponte Buggianese (FI) (codice fiscale 01922750474), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Albanese, nato ad Ariano Irpino (AV) il 10 maggio 1988 (codice fiscale LBNLGU88E-10A399Q), domiciliato in Pisa (PI), via Ticino n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03053



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 giugno 2026.

Società «E.GIOVI S.r.l. in amministrazione giudiziaria». Impianto trattamento meccanico biologico denominato *Magrotta 1*, autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e, da ultimo, con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378. Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 30/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la re-

alizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;


Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubiliari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui



sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;


la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;



la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della L.R. n. 27/1998»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

il regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante «Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati»;

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi pro-

grammatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con determinazione dirigenziale n. 85 del 17 marzo 2026, prot. NA5372 Il Dipartimento ciclo rifiuti di Roma Capitale ha, fra l'altro, determinato «1. di prorogare, nell'ambito dell'affidamento *in house* di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo contratto di servizio, il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a., approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga)»;

Premesso che:

con la disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, statuito:

[...] «1 di approvare, al fine di definire le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, l'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la ricognizione:

delle strutture a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani localizzate nel territorio della città di Roma»;


nel richiamato allegato 1, fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.», di competenza del Commissario straordinario, viene indicato:

«a) Impianti TM/TMB:

[...] c) E. Giovi - via Malagrotta, 257 - Roma»;

con determinazione dirigenziale n. G06042 del 23 dicembre 2013 la Regione Lazio ha rilasciato, «...l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni alla E.Giovi S.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*), P.IVA 01301101000 e c.f. 04773710589 con sede legale in via Portuense n. 881 - 00148 Roma per gli impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma Capitale (RM) - via di Malagrotta n. 257 - 00050 Roma, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico al presente atto»;

con determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, la Regione Lazio - Direzione ambiente,



cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi – Area autorizzazione integrata ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha, da ultimo, così, fra l'altro, disposto: «1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciata dalla Regione Lazio, comunicate dalla società E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, di cui alla nota prot. n. U114 del 5 aprile 2024, acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dalla 1° fase di ripristino dell'impianto come indicata in premessa e relativa a:

a) Riconfigurazione temporanea “semplificata” delle linee di trattamento con modifica del *layout* impiantistico (mantenendo inalterato il processo autorizzato) per consentire una veloce riattivazione del TMB M1 con l'esclusione dal processo della sola linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi e del PET) che verrà riattivata successivamente e al suo posto linea di pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) prodotto con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di recupero presso impianti autorizzati;

[...];

nella medesima determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, altresì, testualmente, viene riportato: «Evidenziato che a seguito degli incendi occorsi per entrambi gli impianti (incendio accaduto in data 24 dicembre 2023 presso l'impianto denominato “M1 Malagrotta 1”, che si aggiunge a quello del 15 giugno 2022 presso l'altro impianto adiacente denominato “M2 Malagrotta 2”), i due impianti sono attualmente fuori uso;

Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024 con la quale E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare almeno uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi, trasmette la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata ad una modifica non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante la configurazione impiantistica denominata 1° fase riguardante l'impianto TMB di Malagrotta 1 (grassetto e sottolineatura della scrivente Area), che la società intende introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi del Titolo III-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006,

[...]

L'esito delle suddette verifiche ha pertanto consentito di programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi:

una prima fase di funzionamento con una configurazione “semplificata” che, con una riconfigurazione del *layout* impiantistico, consente una veloce riattivazione del TMB con l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale 1° fase che si protrarrà per un periodo di tempo limitato stimato in circa dodici mesi di funzionamento è l'oggetto della presente comunicazione di modifica non sostanziale;

una seconda fase di funzionamento che vede l'impianto completamente ripristinato e a regime nella sua piena funzionalità operative secondo quanto già autorizzato e richiesto nel rinnovo autorizzativo *in itinere*. In tale fase verrà quindi riattivata la linea di produzione del CSS, mantenendo inalterato il processo previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il *layout* dei macchinari rispetto all'attuale configurazione.

La società comunica inoltre che ... per il completamento dei lavori relativi alla 1° fase e l'avvio delle linee, si prevede che occorreranno circa tre mesi. Già in questa prima fase di esercizio in modalità semplificata, sarà possibile raggiungere la potenzialità massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per 6 gg/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno;

con nota acquisita al prot. regionale R.U. E. 1206577 del 2 ottobre 2024, la società «E.Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria» ha comunicato che «l'impianto TMB M1 nella sua configurazione “semplificata” inizierà a ricevere i rifiuti, a partire dalle ore 20,30 della giornata odierna ed inizierà le operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedì 3 ottobre 2024»;

con nota acquisita al prot. RM/4652 del 4 giugno 2025 la società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», dopo aver rappresentato di aver «recentemente terminato la progettazione preliminare della II fase che prevede il ripristino completo dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS; il programma delle attività, al fine di evitare fermate prolungate dell'impianto e per ottimizzare i costi, prevede tre *step* di realizzazione la cui descrizione particolareggiata è riportata nella relazione tecnica in allegato. La complessità delle attività previste per la Fase II, renderà necessario predisporre una dettagliata progettazione esecutiva e una fase preliminare dedicata alla preparazione delle richieste di offerta e alla gestione degli ordini, con i relativi tempi di fornitura; inoltre al termine dei montaggi dovrà essere previsto un mese per prove in bianco e collaudi. La durata complessiva stimata per la realizzazione ed il completamento delle attività ricomprese nella II fase è di quattordici mesi», ha richiesto «una proroga di quattordici mesi della suddetta autorizzazione (ossia fino al 1° dicembre 2026) al fine di consentire la completa esecuzione dei lavori di adeguamento delle linee impiantistiche previste per la II fase»;

con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, da un lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilità, della suddetta istanza di «proroga», acquisita al prot. n. RM/4652 del 4 giugno 2025, dall'altro ha indicato alla società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria» di valutare l'eventuale presentazione di un'«istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Lazio», provvedendo a presentare la documentazione indicata al seguente *link* <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> unitamente alle spese di istruttoria per la stessa previste;



nella medesima nota si è rappresentato, altresì, che, relativamente al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la medesima società avrebbe dovuto presentare la documentazione progettuale indicata al seguente *link* <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> debitamente aggiornata, atta a far comprendere quale fosse, invero, il progetto dell'impianto da autorizzare in sede di riesame;

con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, la società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso un'«Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1», «...autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva determinazione G08185 del 20 giugno 2024...», ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; nella suddetta istanza la società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha rappresentato che «ha individuato un percorso tecnico operativo, denominato fase 2 della riattivazione del TMB M1, che si articola in tre *step* successivi, che apporteranno progressive modifiche all'attuale configurazione temporanea autorizzata con determinazione G08185 del 20 giugno 2024 fino alla riattivazione completa dell'impianto TMB M1 secondo un *layout* ottimizzato» e che la durata prevista dei lavori è: per lo «*step* 1: tre mesi», per lo «*step* 2: quattro mesi» e per lo «*step* 3: sette mesi + un mese per prove e collaudi»;

con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ha disposto «di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali temporanee dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrate con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre 2025, costituite dalla 2° fase di ripristino dell'impianto denominato «Malagrotta 1» della società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria»;

con messaggio di posta elettronica certificata, acquisito al prot. n. RM/8208 del 28 ottobre 2025, la società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso «l'appendice alla polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211 [...] recante la variazione dell'intestazione del beneficiario», con scadenza alla data del 23 aprile 2026, rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, Iscrizione IVASS: 40667, iscritta in data 22 ottobre 2016 all'albo imprese con n. II.01368;

con nota prot. n. RM/8730 del 19 novembre 2025, per le motivazioni nella stessa riportate, si è richiesto a codesta spett.le società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, alla sostituzione della «poliz-

za fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211», rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580; «...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall'art. 7 del “Documento tecnico” allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà avere durata “pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni...” (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378);

con nota vs. prot. n. U053 del 16 gennaio 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, codesta società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha, testualmente, rappresentato: «desideriamo informarvi di aver tempestivamente incaricato *broker* di primaria rilevanza, Luca Della Valle e AON S.p.a. per il reperimento di una nuova idonea garanzia. Nonostante l'istruttoria sia in fase avanzata, i *broker* hanno rappresentato l'impossibilità tecnica di formalizzare il nuovo contratto entro la scadenza assegnata. Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

contesto normativo: i provvedimenti dell'Autorità bulgara (FSC), recepiti da IVASS, pur vietando la sottoscrizione di nuovi contratti per DallBogg, confermano la validità delle polizze in essere (attualmente con scadenza 23 aprile 2026);


garanzie accessorie: a ulteriore tutela del beneficiario, resta attivo il deposito vincolato di euro 850.000,00 a favore del beneficiario costituito presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.a; tale pegno potrà essere svincolato e riutilizzato per la sostituzione della garanzia solo dopo avere risolto il contratto con Dallbogg o alla scadenza dello stesso;

continuità operativa: l'eventuale sospensione delle attività dell'impianto TMB M1 comporterebbe un'interruzione di pubblico servizio con gravi ripercussioni sulla gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

stato delle attività: la compagnia assicurativa AON S.p.a., primario istituto assicurativo, è attivamente impegnato su più fronti per perfezionare la pratica nel minor tempo possibile.

Tutto ciò premesso, confermiamo che sarà ns. cura avvertire tempestivamente circa la costituzione della *nova* polizza in sostituzione dell'attuale anche nel termine di giorni trenta e prima della scadenza naturale».

con nota prot. n. RM/391 del 22 gennaio 2026, sopra richiamata, a riscontro della nota Vs. prot. n. U053 del 16 gennaio 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, invero, concesso una proroga, «nei limiti di trenta giorni dalla precedente scadenza (ovvero entro il 17 febbraio 2026)», a codesta società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» per la sostituzione della «polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211», rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, con scadenza alla data del 23 aprile



2026; «...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall'art. 7 del "Documento tecnico" allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà avere durata "pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni..." (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378);

con nota prot. n. RM/1004 del 18 febbraio 2026, si è diffidata codesta spett.le società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria» «alla sostituzione della "polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211", rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, entro quindici giorni dalla presente, ribadendo, come riportato nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, che "Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato 'B' del 'Documento tecnico', allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni" (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378)»;

con nota vs. prot. n. U086 del 4 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1410, codesta società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», per le motivazioni come nella stessa riportate, ha richiesto «una ulteriore proroga per l'emissione della fideiussione»;

con nota prot. n. RM/1428 del 5 marzo 2026, per le motivazioni rappresentate da codesta società, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, concesso, per ulteriori dieci giorni (ovvero fino alla data del 15 marzo 2026), la proroga richiesta;

con nota vs. prot. n. U089 del 13 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1665, codesta spett.le società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», ha rappresentato che «l'operazione - definita con il supporto dei *broker* Luca Della Valle e AON S.p.a. - comporta implicazioni finanziarie tali da richiedere la preventiva autorizzazione del GIP. Considerati i tempi tecnici necessari per l'ottenimento di tale provvedimento» e richiesto «un'ulteriore proroga di quindici giorni per l'emissione della fideiussione definitiva»;

con nota prot. n. RM/1675 del 13 marzo 2026, tenuto conto di quanto rappresentato da codesta società, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha concesso l'ulteriore proroga richiesta (ovvero fino al 31 marzo 2026);

con nota vs. prot. n. U105 del 30 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2048, codesta società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», in merito alla sostituzione della polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211, rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health, ha rappresentato che «l'operazione - definita con il supporto del *broker* Luca Della Valle e AON S.p.a. - è ormai prossima al completamento. Tuttavia necessitano ancora alcuni giorni per arrivare all'emissione delle polizze per

i TMB» e richiesto di «un'ulteriore proroga di quindici giorni per la conclusione della pratica e per l'emissione delle fideiussioni»;

con nota prot. n. RM/2283 del 13 aprile 2026 il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, tenuto conto di quanto rappresentato della società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», ha concesso l'ulteriore proroga richiesta sino al termine inderogabile del 23 aprile 2026;

con nota prot. n. U161 del 21 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2409, la società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria», in merito alla prestazione della garanzia fideiussoria relativa all'impianto TMB denominato «Malagrotta 1», ha rilevato di trovarsi «nella necessità di rappresentare le circostanze sopravvenute che impediscono il rispetto di detto termine e di richiedere, pertanto, un'ulteriore proroga di almeno trenta giorni». Ha, infatti, rappresentato che «l'operazione di prestazione della garanzia finanziaria è stata definita con il supporto del *broker* Luca Della Valle e AON S.p.a. ed è ormai prossima al completamento. La struttura individuata prevede il rilascio di una polizza fideiussoria assistita da un pegno su disponibilità liquide depositate presso istituto bancario, a garanzia degli obblighi della scrivente società nei confronti della compagnia assicurativa. Tuttavia, un evento sopravvenuto di carattere istituzionale sta determinando un significativo ritardo nella formalizzazione del pegno bancario: In data 18 aprile 2026 si è concluso il processo di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio (BPS) in BPER Banca. [...] La risoluzione di tali aspetti richiede ulteriori interlocuzioni e presumibilmente non potrà essere completata entro il termine del 23 aprile. Si desidera rassicurare codesta Autorità sul fatto che, come comunicatoci dai *broker*, le polizze fideiussorie per il TMB M1 [...] sono già completamente definite, numerate e pronte per l'emissione: la compagnia assicurativa attende esclusivamente la formalizzazione del contratto di pegno bancario per procedere immediatamente al rilascio delle polizze. Non vi è dunque alcuna incertezza sulla disponibilità o sulla validità della garanzia, bensì unicamente la necessità di completare un adempimento tecnico-bancario i cui tempi sono stati resi imprevedibili dalla circostanza straordinaria sopra descritta. Si rappresenta che tali ostacoli sono del tutto indipendenti dalla volontà della scrivente Amministrazione giudiziaria, che ha operato e continua ad operare con la massima diligenza per addivenire alla prestazione della garanzia nel più breve tempo possibile» e richiesto «un'ulteriore proroga di almeno trenta giorni rispetto al termine del 23 aprile 2026, al fine di consentire il perfezionamento del contratto di pegno con BPER Banca e la conseguente emissione della polizza fideiussoria in conformità a quanto disposto dal regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2»;

con nota prot. n. RM/2476 del 23 aprile 2026 il Commissario straordinario, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diffidato la società «E. Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» alla prestazione, entro e non oltre trenta giorni, delle garanzie finanziarie necessarie all'esercizio dell'attività di gestione



rifiuti per l'impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta I (M1), proseguendo nelle more nella gestione dell'impianto secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 52 del 1° ottobre 2025;

con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, la società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso «l'istanza di modifica non sostanziale relativa all'impianto TMB M1 e riferita alle determinazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni», con allegata la seguente documentazione:

«Modulo B – Istanza di variante non sostanziale;

Modulo F – Autodichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti soggettivi;

Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;

Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che descrive la tipologia di interventi di variante richiesti;

Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato attestante la non sostanzialità delle modifiche richieste»;

rappresentando che «La descrizione delle modifiche richieste è dettagliata nell'allegata Relazione tecnica asseverata...» a firma del tecnico incaricato.

Considerato che:

nella premessa della «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, viene, fra l'altro, dichiarato che: «le attività dello *Step 2* si limiterà al solo ripristino dell'edificio area selezione, accorpando e ottimizzando nello *Step 3* di tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva. Tale nuova proposta comporta una modifica dei flussi di rifiuti in uscita dall'impianto, che non sarebbero più costituiti dai codici "EER 191210", "EER 191202" ed "EER 191212" (come da configurazione dello "*step 2* della fase 2", autorizzata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378) ma unicamente dai codici "EER 191202" ed "EER 191212"» e che «Tale modifica non ricade tra le fattispecie previste dalla lettera 1-*bis*, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche fra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale»;

nella medesima «Relazione tecnica asseverata», altresì, testualmente, si dichiara:

«Come comunicato con nota prot. U095 del 16 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1720 dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 la società E.Giovi ha comunicato:

il completamento delle attività riferite al primo *step* della seconda fase;

l'avvio delle attività relative al secondo *step* della seconda fase.

Comunicava inoltre che le operazioni di ripristino dell'impianto registrano attualmente un ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto al cronoprogramma allegato

all'istanza di modifica non sostanziale (prot. U329 del 3 settembre 2025). Tale differimento, come già esposto dalla società nella nota prot. U065 dell'11 febbraio 2026, è sostanzialmente riconducibile ai ritardi nell'ottenimento delle disponibilità finanziarie, che hanno impedito l'avvio nei tempi stabiliti delle attività di ripristino dell'area selezione e l'approvvigionamento dei macchinari previsti per lo *Step 2*. Pertanto, al fine di minimizzare l'impatto di tale ritardo, la società presenta istanza di modifica non sostanziale che riguarderà il solo ripristino dell'edificio area selezione, non realizzando la configurazione impiantistica provvisoria per la produzione di CSS non raffinato, previsto nello *step 2* della seconda fase. Nel successivo *Step 3* saranno accorpate e ottimizzate tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva prevista in A.I.A..

Alla luce di quanto esposto sopra la nuova configurazione dello *step 2* della fase 2 sarà così composta:

FASE 2 – *step 2* senza produzione di CSS

Nello *step 2*, in assenza di produzione di CSS, tutte le attività di selezione saranno svolte all'interno della sezione di ricezione, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e ripristino dell'area relativa al reparto selezione. In questa fase, rispetto a quanto autorizzato per lo *step 2* con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, non sarà riattivata la linea di produzione del CSS.

Il *layout* impiantistico previsto per tale fase è il seguente: la sezione di apertura sacchi e vagliatura rimane invariata rispetto a quanto previsto nel precedente *step 1* (n. 1 vaglio Φ 3000 mm e n. 2 vagli Φ 2000 mm, di cui uno in *stand-by*). Il flusso di sopravaglio (frazione secca), convogliato in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene inviato alla linea di pressatura e fasciatura ubicata esternamente, all'interno della tensostruttura posta sul lato sinistro dei portoni di scarico.

La frazione umida (sottovaglio), anch'essa convogliata in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene invece inviata alla sezione di stabilizzazione (secondo la configurazione già prevista dalla determinazione della Regione Lazio n. G06042/2013) e successivamente alla sezione di raffinazione, operante secondo la configurazione modificata con determinazione della Regione Lazio n. G08185/2024).


Durata prevista dei lavori dello *step 2* senza produzione di CSS: quattro mesi

[...]

FASE 2 – *step 3*

Per quanto riguarda lo *step 3* della fase 2, la configurazione impiantistica sarà ricondotta a quella prevista in A.I.A., pur con un *layout* dei macchinari aggiornato e autorizzato con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/2025/0007378, recante «Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, si prevede di accorpate e ottimizzare tutte le attività di mon-



taggio dei nuovi macchinari; conseguentemente, la durata complessiva dei lavori relativi allo *step* 3 è stimata in cinque mesi, cui si aggiunge un mese dedicato alle prove e ai collaudi»;

nella «Attestazione asseverata», allegata alla nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, viene, asseverato quanto segue:

a) Che le modifiche proposte dalla società E.Giovi S.r.l., riguardanti al solo ripristino nello *step* 2 dell'edificio area selezione, accorpendo e ottimizzando nello *step* 3 di tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione finale così come autorizzate con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/2025/0007378, non ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998;

b) La quantità dei rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato (ovvero subisce variazioni all'interno del 10% della quantità assentita) né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;

c) Quanto richiesto non comporta modifiche di processo e funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste in AIA autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) Non vengono utilizzati, a seguito della richiesta modifica, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;

e) Non si prevede di sostituzione di macchinari (previsti e autorizzati con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025);

Inoltre, si assevera che;

La modifica apportata non produce effetti peggiorativi sull'ambiente rispetto a quanto già autorizzato con determinazione Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013;

Che sussistono i requisiti ed i presupposti d'esercizio derivanti dalla realizzazione della modifica richiesta;

Che la modifica richiesta ricade nella fattispecie di "modifica non sostanziale" così come definita ai sensi della normativa nazionale e locale vigente in materia di gestione rifiuti non ricadendo tra le fattispecie previste dalla lettera I-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche tra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998, in quanto:

non prevede l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti diverse da quelle già autorizzate;

non prevede l'effettuazione di operazioni di gestione dei rifiuti diverse da quelle già autorizzate;

non prevede variazioni in aumento degli impatti ambientali già esaminati ed autorizzati;

non prevede la gestione di codice EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e qualitative diverse da quelli già autorizzati;

non prevede l'inserimento di nuovi macchinari; o non prevede aumenti quantitativi di emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo di risorsa idrica e produzione di scarichi idrici rispetto a quelli già autorizzati»;

le varianti presentate risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5, lettera I)-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;


con nota prot. n. RM/2949 del 26 maggio 2026 il Commissario straordinario ha accettato la polizza numerata come IPA-AIE-IT-2026- 066-08-000182-05-000077540 – emessa dalla compagnia assicurativa Accelerant Insurance Europe SA/NV, C.F. 16084711007, Iscrizione IVASS n.: D975R, iscritta in data 2 dicembre 2020 all'albo imprese di assicurazione in Italia con n. I.00172, rilasciata a favore della società «E. Giovi S.r.l.» con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta, 257 - per l'importo di euro 2.850.000,00, relativamente all'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB-M1", emessa in data 21 maggio 2026 con decorrenza 23 aprile 2026 e scadenza 23 aprile 2027 (decorso tale termine sarà efficace per ulteriori due anni di validità), trasmessa dalla società «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» con messaggio di posta elettronica certificata del 22 maggio 2026, acquisito in pari data al prot. n. RM/2916.

Considerato, altresì, che:

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Città di Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con determinazione dirigenziale n. 85 del 17 marzo 2026, prot. NA5372 Il Dipartimento ciclo rifiuti di Roma Capitale ha, fra l'altro, determinato «1. di prorogare, nell'ambito dell'affidamento *in house* di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo contratto di servizio, il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a., approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione



del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga);

l'«Impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta I», sito in Roma, in via di Malagrotta n. 257 - Municipio XII, come riportato nell'allegato I della disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, risulta fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della Città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.» e, dunque, a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale;

la gestione di tale impianto da parte dell'amministrazione giudiziaria, non può che costituire, per il Commissario straordinario, indice di garanzia di trasparenza e legittimità dell'azione gestoria medesima;

in data 23 aprile 2026 la società «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 0073988. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2465, ha rappresentato che «Roma Capitale produce ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 850.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con una produzione giornaliera di circa 2.400 tonnellate. La gestione quotidiana dei servizi è garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della città, che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimità e bacinnizzazione dei punti di conferimento. Il venir meno della disponibilità dell'impianto di E.Giovi (che garantisce ordinariamente la disponibilità del trattamento di 187.000 tonnellate annue) causerebbe la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della Città di Roma, determinando criticità nella efficacia delle attività di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della città, soprattutto per ciò che attiene al quadrante nord-ovest»;

l'attività di trattamento meccanico biologico dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuale dalla raccolta differenziata, svolta presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», assume, dunque, una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale ed il medesimo impianto, peraltro, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il servizio di raccolta urbana diviso per bacini di utenza, vi conferiscono direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale.

Rilevato, quindi, che l'eventuale mancato conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel bacino sud-ovest della Città di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i

punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano.

Ritenuto, quindi:

che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

che conseguentemente è necessario intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento per scongiurare il verificarsi di criticità nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante sud-ovest della città.

Rilevata:

nelle more della presentazione, da parte della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», della documentazione progettuale indicata al seguente *link* <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> debitamente aggiornata, come richiesto, dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, in relazione al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la necessità di un provvedimento, volto a garantire le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria ed ambientale;

per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformità con i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della Città di Roma.

Dato atto che il comma 1 dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, dispone che «...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...».

Verificato che la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», come da ricevuta allegata alla nota acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255.



Ritenuto di poter recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026.

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/3015 del 29 maggio 2026 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U. 0589331 dell'8 giugno 2026, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/3107 del 9 giugno 2026.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Dispone:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, costituita nello *step 2* della fase 2 dalle sole attività di ripristino dell'edificio selezione senza riattivazione della linea di produzione del CSS;

B. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Relazione tecnica asseverata - Rev.0 - data: 13 aprile 2026;

Allegato 1 – Schema di flusso e bilanci di massa Fase 2 *Step 2* senza produzione di CSS – Rev.0 - data: 13 aprile 2026;

Allegato 2 – *Layout* impiantistico Fase 2 *Step 2* senza produzione di CSS – Rev.0 - data: 13 aprile 2026;

Allegato 3 – Cronoprogramma - Rev.0 - data: 13 aprile 2026;

Attestazione Asseverata - Rev.0 - data: 13 aprile 2026;

C. di specificare che le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, nella nuova configurazione dello *step 2* della fase 2, rimarranno invariate rispetto a quelle previste per la fase 2 – *step 1*, autorizzata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378;

D. di stabilire che la presente ordinanza ha efficacia fino al 2 gennaio 2027 secondo il cronoprogramma relativo alla 2° fase, da ultimo, comunicato con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026 (allegato 3);

E. di precisare che:

rimane in vigore tutto quanto previsto dall'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, e non modificato con il presente provvedimento;

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

F. di sollecitare la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», relativamente al procedimento di «riesame con valenza di rinnovo» dell'Autorizzazione integrata ambientale già avviato dalla Regione Lazio, alla presentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2026, di quanto richiesto con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025 ovvero della documentazione progettuale indicata al seguente *link* <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> debitamente aggiornata e relativa all'installazione IPPC 5.3, b), 2) dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (TMB M1 e TMB M2);


G. di stabilire che la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione presentata rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

H. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

I. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» dall'acquisizione di ulteriori nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

J. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-*quattordices*, l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «E. Giovi S.r.l. – Amministrazione giudiziaria»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvi-



sorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

K. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

L. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione a supporto, alla società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», nonché la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche, alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio – Sezione di Roma e Dipartimento pressio-

ni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori – Unità valutazioni ambientali, al Comando provinciale dei VV.F., alla Prefettura di Roma e, per il tramite della polizia locale di Roma Capitale, al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente *link*: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 11 giugno 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2026/ordinanze-commissariali-anno-2026>

26A03126

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino antinfluenzale trivalente (ricombinante, preparato in coltura cellulare), «Supemtek». (Determina n. 785/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 aprile 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo 2026 al 31 marzo 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18-22 maggio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:


1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SUPEMTEK

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).



4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

SUPEMTEK

Principio attivo: vaccino antinfluenzale trivalente (ricombinante, preparato in coltura cellulare).

Codice ATC: J07BB02.

Codice procedura: EMEA/H/C/006674/0000.

Titolare: Sanofi Winthrop Industrie.

GUUE: 30 aprile 2026.

Indicazioni terapeutiche:

«Supemtek» è indicato per l'immunizzazione attiva in adulti e bambini di età pari o superiore a nove anni per la prevenzione della malattia influenzale;

«Supemtek» deve essere utilizzato in conformità con le raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

Solo per iniezione intramuscolare.

Il sito migliore per l'iniezione è il muscolo deltoide. Il vaccino non deve essere iniettato per via intravascolare e non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa.

Per istruzioni sulla manipolazione del vaccino prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2016/001 - A.I.C.: 052970011/E - In base 32: 1LJJKV - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/26/2016/002 - A.I.C.: 052970023/E - In base 32: 1LJJK7 - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 1 ago;

EU/1/26/2016/003 - A.I.C.: 052970035/E - In base 32: 1LJJKM - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 5 siringhe preriempite;

EU/1/26/2016/004 - A.I.C.: 052970047/E - In base 32: 1LJJKZ - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 5 siringhe preriempite + 5 aghi;

EU/1/26/2016/005 - A.I.C.: 052970050/E - In base 32: 1LJLJ2 - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite;

EU/1/26/2016/006 - A.I.C.: 052970062/E - In base 32: 1LJLJG - 0,5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 10 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo benefico/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

26A03128

DETERMINA 11 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino a mRNA antinfluenzale e anti-COVID-19, «mCombriax». (Determina n. 786/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n.3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-



zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n.189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la decisione della Commissione europea n. (2026) 2724 del 20 aprile 2026 che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano "mCOMBRIAX - (Vaccino a mRNA anti-influenzale e anti-COVID-19);

Vista l'istanza della ditta Moderna Biotech Spain S.L., con sede in C/ Julián Camarillo, n. 31, 28037 Madrid (Spagna), titolare della autorizzazione alla immissione in commercio del vaccino mCOMBRIAX (Vaccino a mRNA anti-influenzale e anti-COVID-19), pervenuta a questa Agenzia con prot: 0055705-24/04/2026-AIFA-AIFA-A, relativa alla richiesta di emissione della autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale nelle more della pubblicazione della decisione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18-22 maggio 2026;


Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea n. (2026) 2724 del 20 aprile 2026 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni del seguente medicinale corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

mCOMBRIAX

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe



C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

mCOMBRIAX

Principio attivo: Vaccino a mRNA antinfluenzale e anti-COVID-19
Codice procedura: EMEA/H/C/006472/0000

Titolare: Moderna Biotech Spain S.L.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

mCOMBRIAX è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione dell'influenza e di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Solo per iniezione intramuscolare.

Questo vaccino deve essere somministrato preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.).

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2028/001 - A.I.C. n. 053003012/E
In base 32: 1LKJS4

31,7 mcg - Dispersione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) in un vassoio 0,32 ml - 1 siringa preriempita

EU/1/26/2028/002 AIC: 053003024/E

In base 32: 1LKJSJ

31,7 mcg - Dispersione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) in un vassoio 0,32 ml - 10 siringhe preriempite

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo benefico/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura:

Per la confezione da una siringa preriempita: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per la confezione da 10 siringhe preriempite: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

26A03129



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax».

Estratto determina IP n. 365 del 28 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistente tablets, 100 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/018/003, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045324047 (in base 10) 1C75SH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di bisacodile;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino, amido di mais, amido modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco (E553b), gomma arabica (in polvere), titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero, macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E172), cera bianca (E901), cera carnauba (E903), gomma lacca (E904).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare "Dulcolax" del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

compresse: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Tenere il blister nell'astuccio esterno.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di "Dulcolax" e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Dulcolax» 5 mg compresse rivestite si presenta in forma di compresse rivestite gialle.

Officine di confezionamento secondario:

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045324047.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045324047.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A03119

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Epaclob»

Estratto determina IP n. 366 del 28 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EPACLOB 1 mg/ml suspension zum einnehmen, 250 ml, flasche, braunglas dalla Germania con numero di autorizzazione 95091.00.00, intestato alla società Ethypharm 194, Büros Von Colline, Bâtiment D 92 213 Saint-Cloud Cedex Francia e prodotto da Ethypharm 194 Bureaux de la Colline, Bâtiment D 92213 Saint Cloud Cedex, Francia, da Ethypharm Chemin de la Poudrière 76120 Le Grand Quevilly, Francia e da Fannin Limited Fannin House, South County Business Park D18 YOC9 Dublin 18 Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: EPACLOB «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml.

Codice A.I.C.: 053058018 (in base 10) 1LM6H2 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 1 mg di clobazam;

eccipienti: sorbitolo (E420), gomma Xanthan (E415), potassio acesulfame (E950), aroma di lampone (contenente glicole propilenico (E1520)), sodio propil idrossibenzoato (E217), sodio metil idrossibenzoato (E219), disodio idrogeno fosfato deidrato, sodio diidrogeno fosfato deidrato e acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);


GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EPACLOB «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml.

Codice A.I.C.: 053058018.

Classe di rimborsabilità: Cnn.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EPACLOB «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml.

Codice A.I.C.: 053058018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03120

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kipling».

Estratto determina IP n. 367 del 28 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFIPLEN 75 microgramas/30 Microgramas Comprimidos Revestidos, 63 Comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994488, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21. 1103 Budapest, Ungheria e prodotto da Gedeon Richter, PLC. Gyömrői Út, 19-21 1103 - Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: KIPLING «0.075 + 0.030 Compresse Rivestite» 1X21 Compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 053056014 (in base 10) 1LM4JG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ciascuna compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 30 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato.

rivestimento della compressa: giallo chinolina (E 104), povidone K-90, titanio diossido (E 171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E 170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario:

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini,26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: KIPLING «0.075 + 0.030 compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 053056014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: KIPLING «0.075 + 0.030 compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 053056014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03121

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto determina IP n. 368 del 28 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIFLUCAN 100 MG TVRDE KAPSULE 7 KAPSULE dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-503344712-01, intestato alla società Pfizer Croatia D.O.O. Slavenska Avenija 6 - 10000 Zagabria e prodotto da Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Route Des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione:

DIFLUCAN «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 045623030 (in base 10) 1CJ9RQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.



Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: fluconazolo 100 mg;

eccipienti: contenuto della capsula: lattosio monoidrato, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato e sodio laurilsolfato;

contenuto degli opercoli della capsula: gelatina (E441), titanio diossido (E171), eritrosina (E127) e blu patent V (E131);

inchiostro: lacca, ossido di ferro nero (E172), alcool N-butilico, alcool disidratato, acqua depurata, propilenglicole (E1520), alcool denaturato industriale, alcool isopropilico, soluzione di ammoniaca forte, idrossido di potassio (E525).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DIFLUCAN «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/al; codice A.I.C.: 045623030;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DIFLUCAN «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/al; codice A.I.C.: 045623030.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03122

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna».

Estratto determina IP n. 381 del 9 giugno 2026

È respinta l'istanza di rinnovo del medicinale ARIANNA «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC - A.I.C. n. 043956022 presentata da Gekofar S.r.l. presentata in data 20 agosto 2025 con prot. n. 0106752.

L'istanza di rinnovo per il medicinale ARIANNA A.I.C. n. 043956022, non può essere accolta a causa della mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta, risultando l'istruttoria carente degli elementi essenziali alla sua valutazione.

Inoltre, i cinque anni di validità dell'autorizzazione concessa con determina IP n. 409 dell'11 maggio 2021 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 21 maggio 2021), sono integralmente decorsi e pertanto, dal 22 maggio 2026 l'autorizzazione risulta a tutti gli effetti scaduta.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Almus»

Estratto determina AAM/PPA n. 325/2026 del 5 giugno 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB - Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ATENOLOLO ALMUS nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«100 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 036542025 (base 10) 12V5L9 (base 32).

La descrizione della confezione precedentemente autorizzata è modificata, per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea, così come di seguito indicato:

da:

036542013 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili,

a:

036542013 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili in blister pvc/al.

Medicinale: ATENOLOLO ALMUS.

Codice pratica: N1B/2026/274.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l., codice fiscale 01575150998, con sede legale e domicilio fiscale in Via Cesarea n. 11/10 - 16121 Genova, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C- nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03130



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 326/2026 del 5 giugno 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IB, Q.II.e.1.b.1, per il medicinale 040724 - ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS, che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724092 - (base 10) 16UTMW (base 32); classe rimborsabilità: Cnn;

«30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724104 - (base 10) 16UTN8 (base 32); classe rimborsabilità: Cnn;

30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724116 - (base 10) 16UTNN (base 32); classe rimborsabilità: C;

30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724128 - (base 10) 16UTP0 (base 32); classe rimborsabilità: Cnn;

«30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724130 - (base 10) 16UTP2 (base 32); classe rimborsabilità: Cnn;

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724142 - (base 10) 16UTPG (base 32); classe rimborsabilità: C;

«30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 040724155 - (base 10) 16UTPV (base 32); classe rimborsabilità: Cnn.

Vengono contestualmente modificati gli stampati limitatamente ai paragrafi sotto riportati:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafo 6.5:

da:

«Blister in PVC/aclar/alluminio in confezioni da 7, 12, 14, 28, 30, 56, 90 compresse»;

a:

«Blister in PVC/aclar/alluminio e blister in PVC/PVDC/alluminio in confezioni da 7, 12, 14, 28, 30, 56, 90 compresse».

paragrafo 8 è modificato come segue:

da:

040724015 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724027 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724039 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724041 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724054 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724066 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724078 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724080 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

a:

040724015 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724027 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724039 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724041 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724054 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724066 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724078 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724080 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

040724092 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724104 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724116 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724128 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724130 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724142 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724155 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Etichetta: confezionamento secondario.

paragrafo 12:

da:

040724015 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724027 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724039 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724041 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724054 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724066 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724078 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724080 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

a:

040724015 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724027 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724039 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724041 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724054 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724066 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724078 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

040724080 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

040724092 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724104 - «30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724116 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724128 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;



040724130 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724142 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040724155 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Principio attivo: ogni compressa contiene 30 mg di zofenopril calcio, equivalenti a 28,7 mg di zofenopril.

Codice pratica: C1B/2026/200.

Procedura europea: NL/H/3770/001/IB/033.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe Cnn, per le confezioni con numero di A.I.C.: 092, 104, 128, 130, 155;

classe C, per le confezioni con numero di A.I.C.: 116, 142.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03131

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area, con sovrastante ex casello idraulico, ubicata nel Comune di Zenson di Piave.

Con decreto n. 106 del 14 maggio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 28 maggio 2026, n. 1730, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area, con sovrastante ex casello idraulico, ubicata nel Comune di Zenson di Piave (TV) in via Argine San Marco, censita in CT al foglio 11 mapp.li 85 e 113 e in CF al foglio 11 p.lla 113.

26A03133

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di ex alveo del torrente Leogra del Comune di Torrebelvicino.

Con decreto n. 108 del 14 maggio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 28 maggio 2026, n. 1729, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di ex alveo del torrente Leogra nel Comune di Torrebelvicino (VI), identificato al C.T. al foglio 7, particelle 2407-2408-2409, e al foglio 14, particelle 758-825-826-827, della superficie complessiva di mq 4.504.

26A03134

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare ai beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Aerocampo Militare di Vipiteno», ubicato nel Comune di Vipiteno.

Con decreto interdirettoriale n. 3 datato 19 febbraio 2026 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Aerocampo Militare di Vipiteno» (ID 8414), ubicato nel Comune di Vipiteno (BZ), identificato al catasto del medesimo comune nel seguente modo: P.T. 344/II - p.ed. 971, 972 comprensiva del sub 1 e sub 2, 1182 e le p.f. 395/2, 401/1, 404/1, 404/3, 404/4, 404/5, 405/3, 405/5, 405/6, 408/1, 408/2, 410/1, 410/2, 410/3, 417, 418, 419, 421/1. La superficie catastale complessiva è pari a mq 422.823, con intestazione demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa.


26A03087

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 50 del 10 giugno 2026 - Appalto 2/2026. Procedura negoziata senza bando per l'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva (comprensiva dell'adeguamento del PFTE delle opere civili e degli impianti non di sistema) e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 158, comma 2, lett. l), settori speciali. Nomina commissione giudicatrice.

Con ordinanza n. 50 del 10 giugno 2026, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di procedere con l'esame della proposta tecnica ed economica pervenuta, nomina la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 20 della lettera di invito, della procedura n. 2/2026 «Procedura negoziata senza bando per l'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva (comprensiva dell'adeguamento del PFTE delle opere civili e degli impianti non di sistema) e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 158, comma 2, lettera l), settori speciali.» - CUP: C71F20000020005 - CIG: BBB8B9C09DI - CPV 71247000-1 Supervisione di lavori di costruzione - NUTS: ITC11.



L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infracar, al link <https://infracar.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A03161

Ordinanza n. 49 del 5 giugno 2026 - Appalto 1/2026. Procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 44, 71 e 153, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato delle opere civili e degli impianti non di sistema della Linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo - Politecnico», suddiviso in due lotti prestazionali. Approvazione di modifiche non significative ai documenti di gara.

Si informa che con ordinanza n. 49 del 5 giugno 2026 del commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, verificate alcune incongruenze, imputabili a meri errori materiali nella trasposizione dei valori numerici finali, dai tabulati derivanti dal software utilizzato per la redazione degli elaborati economici alle tabelle riassuntive degli importi a base di gara (errore medio dell'ordine dello 0,04%), che hanno determinato una difformità tra alcune voci di prezzo presenti nel computo metrico estimativo rispetto all'elenco prezzi unitari e una errata indicazione dei costi della manodopera seppur correttamente stimati, ha approvato la rettifica degli importi a base di gara; importi delle categorie di lavori e di progettazione a base di gara; importi delle cauzioni e delle polizze fidejussorie da produrre da parte degli operatori economici, CUP C71F20000020005, lotto 1 - CIG BB9212D7A2: «Rebaudengo - Croce Rossa» - (lotto costruttivo 1A), lotto 2 - CIG BB9212E875: «Croce Rossa - Porta Nuova» - (lotto costruttivo 1B - parte base) - «Porta Nuova - Politecnico» (lotto costruttivo 2C - parte opzionale).

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale, con indicazione puntuale di tutti i documenti di gara modificati, sul sito web di Infracar, al link <https://infracar.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A03162

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M.
19 MARZO 2026 «UEFA EURO 2032»

Avvio della procedura per rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma.

Visti: l'art. 9-ter del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119; l'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38; l'art. 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; i commi 8 e 11 dell'art. 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; gli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1 - È emanata l'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2026 del Commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, previa valutazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) presentato dalla società proponente «A.S. Roma S.r.l.», relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma.

La versione integrale dell'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2026 è disponibile sul seguente sito:

<https://www.comune.roma.it/web/it/progetto-stadio.page>

26A03132

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-143) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 2 3 *

€ 1,00

